

TORNATA DEL 16 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Composizione degli uffici — Relazione sul progetto di legge per l'imposta sulle vetture pubbliche e private — Presentazione di due progetti di legge intorno: alla conservazione del catasto nella Sardegna; e all'ammissione di crediti supplementari ai bilanci passivi pel 1852 dell'azienda d'artiglieria e delle finanze — Discussione sul progetto di legge concernente le società anonime e le associazioni mutue — Obbiezioni del senatore Sauli e risposta del senatore Pinelli — Chiusura della discussione generale — Proposta soppressiva dell'articolo 1° del senatore Gioia, combattuta dal senatore De Margherita, relatore — Adozione degli articoli 1 e 2 — Soppressione dell'articolo 3 proposta dal senatore Giulio, oppugnata dai senatori Pinelli e dal relatore — Replica del senatore Giulio — Dichiarazione del senatore De Cardenas — Osservazioni del senatore Alfieri in sostegno della proposta del senatore Giulio — Parole in appoggio dell'articolo 3 del senatore Jacquemoud — Retezione del § 1° dell'articolo 3 — Emendamento al § 2 dell'articolo 3 del senatore Cotta — Considerazioni dei senatori Alfieri, Giulio, e del ministro dell'istruzione pubblica sul proposto emendamento — Mozione del ministro della pubblica istruzione — Ritiro dell'emendamento — Dichiarazione del relatore — Retezione del § 2 dell'articolo 3 — Rinvio all'ufficio centrale del § 3 dello stesso articolo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato di due lettere dei senatori Alberto La Marmora e Di Laconi.

PROVANA, segretario, legge le lettere dei senatori Alberto La Marmora e Di Laconi, i quali per motivi speciali domandano un congedo, che viene loro accordato per un mese.

PRESIDENTE. Reco pure a contezza del Senato due omaggi fattigli dagli intendenti generali delle divisioni amministrative di Sassari e Nuoro, di alcuni esemplari stampati degli atti di quei Consigli divisionali, non che la costituzione degli uffici.

QUARELLI, segretario, legge la seguente costituzione degli uffici:

UFFIZIO I.

Sauli, presidente — Sonnaz, vice-presidente — Quarelli, segretario.

UFFIZIO II.

Alfieri, presidente — De Margherita, vice-presidente — Balbi-Piovera, segretario.

UFFIZIO III.

Marioni, presidente — Regis, vice-presidente — Di Vesme segretario.

UFFIZIO IV.

Des Ambrois, presidente — Bagnolo, vice-presidente — Cagnone, segretario.

UFFIZIO V.

Albini, presidente — Colli, vice-presidente — Malaspina, segretario.

Ufficio centrale per la legge sulla concessione dello stagno di San Gavino in Sardegna.

Musio — Della Planargia — Di Vesme — Moris — Colli.

Commissione bimestrale delle petizioni.

Ricci Alberto — De Margherita — Galli — Bagnolo — Malaspina.

Ufficio centrale per la legge sui mediatori, agenti di cambio e sensali.

Jacquemoud — Des Ambrois — Alfieri — Cotta — De Margherita.

Ufficio centrale per la legge sul riparto delle quote di contributo per la conservazione ed il miglioramento dei porti di 1° e 2° categoria.

Ricci Alberto — Balbi-Piovera — Di Vesme — Albini — Di Collegno Giacinto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE L'IMPOSTA SULLE VETTURE PUBBLICHE E PRIVATE.

PRESIDENTE. Debbo infine partecipare alla Camera che il senatore Di Pollone ha depositato sul banco della presidenza la sua relazione sul progetto di legge per l'imposta sulle vetture pubbliche e private. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1419.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA CONSERVAZIONE DEL CATASTO DELLA SARDEGNA; E PER L'AUTORIZZAZIONE DI DUE CREDITI SUPPLEMENTARI.

CERRANO, ministro dell'istruzione pubblica. A nome del ministro di finanze mio collega, ho l'onore di presentare due progetti di legge, l'uno relativo alla conservazione del catasto della Sardegna; l'altro progetto di legge riguarda la ammissione di due crediti supplementari ai bilanci passivi pel 1852 dell'azienda d'artiglieria e delle finanze. (Vedi 3° vol. *Documenti*, pag. 1524-1593.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

Io provocho dal Senato il voto d'urgenza chiesto dal ministro riguardo alla legge che concerne la conservazione del catasto in Sardegna.

(Il Senato approva.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE SOCIETÀ ANONIME ED ALLE ASSICURAZIONI MUTUE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere la legge riguardante le società anonime e le assicurazioni mutue. (Vedi 1° vol. *Documenti*, pag. 419.)

Per concerti presi col ministro qui presente, io posso annunziare alla Camera che il testo della discussione sarà quello del progetto dell'ufficio centrale; invito quindi i membri che lo compongono a prender posto, e dichiaro aperta la discussione generale.

SAULI. La legge proposta alle nostre discussioni può considerarsi come divisa in due parti. Concerne la prima l'autorizzazione governativa necessaria alle società anonime ed alle assicurazioni mutue; concerne la seconda la tassa da imporsi sulle operazioni delle compagnie d'assicurazione.

La strettezza dell'erario ed i pesi gravissimi ai quali esso soggiace m'inducono a dare il mio assentimento a questa seconda parte della legge; ma non mi posso indurre così ad approvare la prima.

Osservo che nell'articolo 3 il nostro ufficio centrale ha stabilito che le tontine estere che vogliono essere autorizzate a fare operazioni nello Stato, dovranno impiegare in fondi pubblici di esso le somme che riscuoteranno dagli assicurati in virtù di contratti fatti nello Stato medesimo.

Quest'obbligazione viene temperata, egli è vero, per le tontine estere che siano già autorizzate od ammesse nello Stato, ma nell'età presente, madre così feconda d'invenzioni e d'istituzioni atte a procurare utile impiego e sicure cautele dei capitali, non mi sembra conveniente d'impedirne l'intro-

duzione in questi regi Stati, perocchè un tale impedimento potrebbe per avventura troncargli ragguardevole utilità in pregiudizio degli Stati medesimi.

Ognuno di voi potrà considerare che il principio dal quale s'informano gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio promulgato nel 1842 è molto più largo, più liberale ed assai meno protezionista che non il principio, il quale dettò la parte da me citata dell'articolo 3 del progetto formulato dall'ufficio centrale.

Perciò io sono d'avviso che si possa prescindere dal votare il capo primo intitolato « Dell'autorizzazione governativa, » allo scopo del quale stimo che possano bastare i due articoli 46 e 47 del Codice di commercio e che si debbano senza più discutere i capi seguenti che riflettono la tassa da imporsi sulle operazioni delle compagnie d'assicurazione, ecc.

PINELLI. L'importanza somma della materia sopra la quale versa questa legge non aveva d'uopo certamente di una minore profondità di discussione e chiarezza di esposizione di che abbia fatto prova l'ufficio centrale nella sapiente relazione, che si è fatta precedere alla proposta della sua redazione.

Desideroso quanto altri mai che il mio voto in questa legge sia almeno coscienzioso, io mi varrò della congiuntura in cui sento muoversi qualche dubbio intorno alla medesima, per esporre con brevi cenni quali siano i motivi i quali dopo la redazione dell'ufficio centrale mi persuadono alla sua adozione.

Premetterò che, quantunque io non sia interessato personalmente in veruna società di assicurazioni delle quali si tratta, non posso dissimulare tuttavia che non mi rimarrei indifferente sull'esito di una legge, la quale potesse essere pregiudizievole quanto si è per alcuni supposto, giacchè, se non per interesse proprio impegnato, vedo però impegnati in queste società interessi di persone che mi sono sommamente care.

Premetto questa dichiarazione a scanso di ogni riflesso al proposito e per aggiungere che, siccome ciò non mi impedirebbe di manifestare il voto che fosse stato contrario alla proposta di questa legge, così ciò non toglie nè punto nè poco della mia franchezza nell'esprimere quello che io credo essere di ragione circa le modificazioni che le sono state apposte. Ed invero, se fosse stato questione di opinare sopra il testo di legge quale ora stato presentato dal Governo, in riguardo all'effetto di essa quanto alle società costituite, poteva esso presentare materia di gravi dubbii; ma a questo riguardo l'ufficio centrale, opportunamente intervenendo, ha veramente troncata la via alla principale discussione con introdurre quelle disposizioni le quali frangono la legge da ogni rimprovero a questo riguardo, ed impediscono che le si possa appor taccia alcuna di retroattività.

Per conseguenza la mia discussione non riflettendo che la applicazione della legge in avvenire, io mi farò senz'altro a considerare se, indipendentemente dalle altre disposizioni, le quali percuotono codeste società e quella segnatamente delle tasse, indipendentemente, dico, da queste disposizioni, la cui giustizia e convenienza mi sembrano abbastanza dimostrate dalle considerazioni svolte dall'ufficio centrale, quella disposizione la quale sento appuntarsi da un onorevole preopinante, cioè in quanto che la legge faccia obbligo d'impiegare in fondi del debito pubblico dello Stato quella parte di prodotto che si ricava dallo Stato medesimo anche da estere società, in ordine a questa disposizione, io dico, esaminerò se essa possa veramente venire in qualche parte censurata.

Sento invocarsi a proposito di questa disposizione il princi-

pio di assoluta libertà, la quale vuol essere mantenuta in materia commerciale, e si fa appello a questo riguardo agli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, tuttavia mi sembra che, considerato lo scopo, la mente di questi articoli, nulla se ne possa desumere contro la legge della quale stiamo occupandoci.

Gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio parlano in generale delle società anonime, delle società in accomandita per azioni: qual è il principio che stabiliscono gli articoli del Codice di commercio riguardo a queste società?

È quel principio universalmente adottato, che trattandosi di tali società esse non possono aver luogo che mediante approvazione del Governo; e per vero dire egli è evidente che trattandosi di società, nelle quali l'intervento dei singoli soci non può spiegarsi con quell'azione che avrebbe in una società collettiva o in una società anche semplicemente di accomandita, è necessario che a tutela degli interessi singoli intervenga l'autorità del Governo.

Ma qui si arrestano gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Il vedere poi di quali condizioni sia suscettibile quest'approvazione conceduta dal Governo è argomento delle considerazioni del Governo stesso in relazione colle operazioni di questa società, collo scopo e colla natura delle medesime.

Ora sarà forse vero che l'imporre ad una società estera, la quale faccia operazioni nello Stato, l'obbligo d'impiegare in fondi dello Stato il prodotto ricavato dallo Stato medesimo, possa dirsi un'offesa a quel principio di libertà commerciale, a cui s'intende che gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio abbiano avuta relazione?

Si potrà dire che questo principio sia lesa con una tale disposizione? Io non lo credo.

Primieramente io osservo che gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio parlano in generale delle società anonime od in accomandita per azioni; ma la natura di queste società può essere varia, e non sarebbe forse esatto il dire che le operazioni di queste società di assicurazione sulla vita, siano esse a premio fisso, oppure di assicurazione mutua, conosciute sotto il nome di fontine, si possano riguardare per ogni verso come operazioni commerciali.

Sarà operazione commerciale nel senso di coloro che formano parte dell'agenzia, in quanto che costoro intraprendendo quest'amministrazione possono riguardarsi come colpiti dal principio che riguarda le operazioni commerciali in generale; ma che lo scopo della società possa riguardarsi come commerciale, egli è ciò che mi pare per lo meno assai dubbio.

L'indole delle società commerciali è quello di far fruttare i capitali, di aumentare i capitali stessi, e la circolazione della ricchezza del paese.

Ora queste società di assicurazione sulla vita, siano esse a premio fisso o siano mutue, hanno tutt'altro scopo; esse non hanno per iscopo che di andare al riparo di certe eventualità, le quali possono cagionare perdite irreparabili; simili società intraprese per tale scopo non possono certamente confondersi colle società commerciali.

Si possono piuttosto paragonare siffatte associazioni di assicurazione ad una specie di Banco. Sono Banchi i quali hanno per iscopo di proteggere questi interessi privati, di metterli in salvo, di assoggettarli a certe condizioni, ma che tendono essenzialmente a garantire i singoli contribuenti, ma non a formare delle vere operazioni commerciali.

Ciò posto, si potrebbe anzitutto dire, che il principio della libertà commerciale sia affatto estraneo a questa discussione

ed il medesimo non potrebbe per conseguenza invocarsi da una società estera, la quale intendesse fare operazioni di questo genere nello Stato, perchè le operazioni di tal sorta sono per la loro natura dirette a tutt'altro scopo che a quello dell'incremento del commercio. Si tratta di contratti i quali dal Codice generale civile sono classificati fra i contratti aleatorii.

Premesse queste osservazioni, per le quali io credo che sarebbe tolti radicalmente la difficoltà, io non trascurerò tuttavia ancora di farmi carico di un'altra obiezione, la quale in ciò si fa consistere che le società estere di questo genere, le quali vorranno fare operazioni nello Stato, non possano considerarsi come soggette alle leggi dello Stato, e perchè? Per la ragione che queste società dal luogo dove sono state erette prendono, direi, la loro forma primitiva, prendono un carattere assoluto; quindi si dice: è bensì nell'interesse mutuo degli stessi contribuenti di queste società che queste società si estendano anche al di fuori dei limiti dello Stato ove furono stabilite; non è però men vero che, siccome esse presero vita in un paese diverso, un'obbligazione della natura di quelli di cui si tratta, cioè d'impiegare i loro capitali in fondi pubblici dello Stato in cui operano, non può loro applicarsi.

Parmi tuttavia che le disposizioni che si fanno a questo riguardo debbono riguardarsi come dipendenti da un generale principio: o si ammette infatti il principio che lo Stato, il Governo debba invigilare all'andamento di queste società quantunque estere, e debbonsi pure ammettere le conseguenze di questo principio; se poi si crede che basti il lasciare in piena libertà ai sudditi di contrattare come meglio loro sembra con queste società nello stesso modo con cui possono i sudditi recare i loro fondi nello Stato estero ove sono erette le società stesse, certamente allora è vano l'apportare qualunque siasi condizione, e non sarà neppure necessario che queste società domandino veruna autorizzazione.

Ma il domandare un'autorizzazione al Governo, e il respingere la condizione a cui va annessa quest'autorizzazione, mi sembra involgere una certa contraddizione.

Certo che queste condizioni non debbono essere tali da incagliare le operazioni delle società, e ciò è quanto si è preteso far valere nel senso contrario a quella condizione di cui parliamo, siccome ne fa cenno la relazione stessa dell'ufficio centrale.

Ora che ne nasca una impossibilità od un intralcio nelle operazioni di tali estere società, io per fermo nol credo. Le condizioni che siasi imposte a queste società nello Stato in cui furono erette non sono per loro natura operative certamente al di fuori di questo Stato. Per quanto si voglia pretendere che non siano le amministrazioni stesse di queste società che semplici mandatarie ad uffici determinati, ma che i contraenti siano gli stessi interessati nelle società d'assicurazione, tuttavia non è men vero che questi stessi contraenti, dacchè da uno Stato consentono d'incontrare delle eventualità di lucro o di perdita in uno Stato diverso, per questo stesso riconoscono che le leggi vigenti in quello Stato debbono proteggere le loro operazioni. Se debbono proteggere le loro operazioni, debbono pure queste sottostare a quelle condizioni d'ordine pubblico che sono vigenti nell'estero Stato.

Quindi una società che in avvenire fosse introdotta nello Stato quantunque abbia sede in estero paese, può venire assoggettata senza lesione alcuna dei principi di giustizia alle condizioni a cui sarebbe soggetta la società stessa vigente in questo Stato.

Che ne nasca un intralcio di operazioni non è nep-

pure, a parer mio, dimostrato. Non si tratta che di seguire la tassa che avranno i fondi nei diversi paesi nei quali si devono collocare i capitali delle società. Ma se ciò potrà stabilire una qualche distinzione fra i proventi di queste società secondo i diversi paesi, non ne deriva però, a mio credere, che debbano riguardarsi talmente complicate le operazioni, che non si possa in modo regolare sopperirvi.

Dunque, tanto sotto l'aspetto della natura propria di queste società, come sotto l'aspetto di quei principii che debbono reggere in via internazionale i rapporti delle società stabilite in uno Stato cogli Stati stessi nei quali vadano tali società ad operare, non ne risulta, a senso mio, alcun ostacolo o difficoltà all'adozione della legge.

Si è fatto osservare altresì che di queste condizioni vi sono paesi in cui il Governo punto non si fa carico; che v'esistono da lungo tempo società riputatissime, in Inghilterra specialmente, senza che sia stato posto dal Governo quest'obbligo di impiegare i capitali in fondi dello Stato. Si potrebbero anche citare delle società stabilite in paesi ove il credito pubblico è in condizioni certamente meno prospere che non sia quello dell'Inghilterra. Ma le diverse condizioni di questi Stati rendono facilmente ragione di quella diversità che si osserva nelle leggi rispettive.

Sarebbe forse talvolta un onere eccessivo imporre ad una società quell'obbligo d'impiegare i suoi capitali nei fondi di quel dato Stato ove il credito non fosse in fiore: sarebbe per lo contrario alcuna volta inutile il porre questa condizione, perchè sarà già riputata questa sorta d'impiego come vantaggiosa, e che perciò non corra l'obbligo di prescriverlo: ma ciò non servirebbe a risolvere la nostra questione. In questi Stati di cui si fa menzione, l'obbligo non esiste neppure per le società stesse le quali ivi si stabiliscono, nè vi può essere questione di applicarlo a società estere che vengano aperte: da ciò non si potrà mai inferire che si vada contro i principii i quali sono ammessi generalmente nei paesi ove fiorisce il credito pubblico, ove fiorisce il commercio, mantenendo ferma la condizione di cui io poco fa vi faceva cenno, vale a dire quella di collocare i capitali che si ricavano dallo Stato in fondi pubblici dello Stato medesimo.

Credo che essenzialmente questa condizione nulla abbia che possa urtare col sistema generale, nel quale io gioisco di vedere che il paese sia entrato, di facilità commerciale che si approssima il più possibile ad una compiuta libertà; sistema che per conto mio intenderei di propugnare al bisogno.

Io voterò adunque sul progetto di legge a seconda della redazione dell'ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ho l'onore d'interrogare il Senato se vuole passare alla discussione degli articoli.

Chi vuol chiudere la discussione generale, sorga.

(La discussione generale è chiusa)

• Art. 1. Le società anonime, si mutue che no, e quelle in accomandita per azioni al portatore, dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti nella conformità voluta dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

GIOLA. Vorrei esporre al Senato un dubbio che m'è ispirato dalla lettura di quest'articolo.

Quest'articolo stabilisce in sostanza che le società anonime dovranno essere autorizzate dal Governo coll'approvazione dei loro statuti, come vogliono gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Se gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio non fossero in piena osservanza, intenderei allora che si facesse una nuova disposizione per richiamarli in vigore, ma siccome questi

articoli sono sempre stati osservati, e lo saranno anche in avvenire, così non so vedere la necessità di dire in un nuovo articolo che le società anonime saranno subordinate alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

So bene che alcuno vorrà dire (e si è detto) che quest'articolo primo ha un concetto più ampio che non quello del Codice di commercio, perchè questo parla delle società anonime, e non in ispecie delle società mutue: ma, o signori, la mutualità è un accidente delle tre grandi categorie delle società preindicate. Le società mutue non sono società che abbiano un'esistenza propria e distinta. Può darsi una società mutua collettiva, può darsi una società mutua anonima, può darsi una società mutua in accomandita: ma fatto è che la mutualità, come diceva, non è che un accidente delle tre grandi classi in cui si dividono le società.

Dunque se quest'articolo non porta niente di nuovo, se non fa che richiamare le disposizioni del Codice di commercio, io sarei molto tentato di proporre che venisse lasciato in disparte.

Il miglior servizio che renda questo articolo è di preparare, dirò così, l'articolo seguente, perchè il secondo articolo si collega col primo; ma è cosa molto facile di rimediarvi. Nell'articolo secondo, invece di riferirsi all'articolo primo, si possono invocare le disposizioni degli articoli 46 e 47, ed ecco come:

• Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato, se non vi saranno state autorizzate nel modo voluto dagli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Queste osservazioni non hanno altro scopo che di recidere dalla legge l'articolo primo che mi si affaccia come inutile.

Il Senato nella sua saviezza vedrà se il mio dubbio sia fondato.

DE MARGHERITA, relatore. L'onorevole preopinante vorrebbe che si lasciasse in disparte l'articolo da cui è iniziato il progetto di legge proposto dall'ufficio centrale, siccome quello che, a suo senso, contiene una disposizione superflua, poichè quando vi si acchiude già trovasi negli articoli 46 e 47 del Codice di commercio.

Certo che se la cosa fosse realmente in questi termini, se nulla aggiungesse l'articolo 1° alle disposizioni del Codice commerciale, tanto varrebbe il reciderlo dalla legge, poichè un articolo ozioso e contenente disposizioni inutili, non vuol essere inserito nella legge, la quale deve essere quanto più concisa e ristretta si possa. Ma l'ufficio centrale non crede che l'articolo del quale si ragiona sia superfluo; lo crede anzi, se non necessario almeno utile.

Già toccò l'onorevole preopinante come negli articoli 46 e 47 del Codice di commercio non si faccia menzione delle società mutue; malgrado ciò stima inutile l'articolo 1° del progetto.

La mutualità, dice egli, è un mero accidente e non vale il pregio per accennarlo di fare un articolo. Così non è l'avviso dell'ufficio.

Le società anonime che hanno la qualità di mutue egli è per lo meno dubbio se siano o non implicitamente comprese negli articoli 46 e 47 del Codice di commercio. Ora, siccome il legislatore è altamente interessato a recidere ogni caso futuro di dubbio, questa sola considerazione basterebbe per lasciare al suo posto l'articolo 1° del progetto.

Oltre a ciò è da notarsi che le società mutue propriamente non vengono sotto il nome di società commerciali; possono esservi società le quali abbiano il carattere di mutualità e che

tuttavia non sono commerciali, come, per esempio, le società mutue di credito fondiario; e siccome militano le stesse ragioni per la necessità dell'approvazione governativa per tutte le società anonime, s'ano esse mutue o non, perciò credette l'ufficio cosa non superflua, anzi ben essenziale lo applicare gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio, i quali nel loro stretto senso non riflettono che le società commerciali. Onde siccome le società mutue, delle quali non è ivi menzione, potrebbero intendersi escluse dalle generali disposizioni di detti due articoli 46 e 47, siccome eziandio il Codice di commercio non poteva e non doveva risguardare se non se le società strettamente commerciali, così nasce un nuovo e validissimo motivo per l'ufficio centrale, di lasciare nella legge l'articolo 1° come quello che comprende chiaramente fra le società anonime abbisognanti per la legale loro esistenza dell'autorizzazione governativa, anche le società mutue che non sono, come dicevo, espressamente nominate negli accennati articoli del Codice di commercio.

Per questo spera l'ufficio centrale che l'onorevole preopinante non vorrà insistere a che si sopprima l'articolo 1° del progetto

GIÒIA. Le osservazioni assai sagacemente fatte dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale meritano certamente molta considerazione; ma io non so dipartirmi affatto dall'idea che mi mosse ad incominciare il primo discorso.

È vero che delle società è parlato nel Codice di commercio, ma ne è parlato secondo un concetto generico, di maniera che non si è mai dubitato che le disposizioni che trovansi in quel Codice risguardanti le società anonime non dovessero applicarsi a qualunque specie di società anonime aventi uno scopo determinato. Praticamente si è sempre seguita questa interpretazione: nessuna società anonima si può stabilire nel nostro paese senza la previa autorizzazione del Governo.

Dico poi e ripeto che l'accidente della mutualità non cambia niente alla sostanza, alla intrinseca e fondamentale istituzione della società. La società noi non la possiamo concepire che in tre modi: collettiva, anonima e in accomandita; a queste tre specie si può aggiungere l'accidente dell'essere mutua, ma quest'accidente non cambia la sostanza loro.

Quindi allorché non si contesti che gli articoli 46 e 47 del Codice di commercio sieno in pien vigore, bisogna concedere che non sia necessario di creare qui una nuova ed espressa disposizione per comprendere le società anonime mutue.

Per quanto queste osservazioni facciano forza al mio intelletto, mi piace di riconoscere che qualche dubbio potrebbe pur venir emesso in proposito; ed a fronte di questo dubbio qualsiasi io non ho alcuna difficoltà a ritirare quella specie non dirò di proposta, ma piuttosto di dubbio che lo aveva esternato sulla redazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1° della legge.
(È approvato.)

« Art. 2. Le società mutue costituite all'estero ed ogni altra associazione straniera anonima od in accomandita per azioni al portatore non potranno operare nello Stato se non vi saranno state autorizzate nel modo espresso nell'anteecedente articolo.

« Il Governo del Re nel concedere quest'autorizzazione prescriverà le cautele giudicate convenienti a tutelare gli interessi di coloro che nello Stato contratteranno colle società straniere. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine costituite nello Stato saranno tenute ad impiegare tutte le

somme versate dagli assicurati in fondi pubblici del medesimo, intestati ed annotati a tal uopo.

« Le tontine estere che vogliono essere autorizzate a fare operazioni nello Stato dovranno impiegare in fondi pubblici di esso, intestati ed annotati come sopra, le somme che riscuoteranno dagli assicurati in virtù di contratti fatti nello Stato medesimo. Quelle però fra le tontine estere che sieno già autorizzate od ammesse per tolleranza nello Stato senza la condizione di tale impiego saranno dispensate dal medesimo mediante la prestazione di quelle altre garanzie che verranno dal Governo determinate.

« Inoltre sarà sempre stabilito presso le tontine un commissario regio per sorvegliarne l'andamento. »

COTTA. Domanderei la divisione di quest'articolo, poichè io avrei alcune osservazioni a proporre sul primo inciso.

PRESIDENTE. La divisione viene di diritto e non può negarsi.

COTTA. Non è sul primo paragrafo, ma bensì sul secondo.

PRESIDENTE. In tal caso, nessuno chiedendo la parola, porrò ai voti il primo paragrafo.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Signori, quantunque le osservazioni che io mi propongo di presentare al Senato riguardino particolarmente il paragrafo sul quale l'onorevole senatore Cotta ha annunciato di volervi intrattenere, tuttavia debbo prendere fin d'ora la parola, poichè queste osservazioni si estendono in parte al primo paragrafo dell'articolo, il quale è ora messo in deliberazione dal signor presidente.

In questa prima parte dell'articolo si prescrive che le società d'assicurazione sulla vita, ossia tontine, costituite nello Stato, siano tenute ad impiegare tutte le somme versate dagli assicurati in fondi pubblici del medesimo, intestate ed annotate a tal uopo.

Ora a questa disposizione il minor rimprovero che si possa fare è quello della completa sua inutilità, poichè avendo l'articolo precedente dato al Governo la facoltà di apporre all'autorizzazione che deve concedere per l'attuazione della società tutte quelle condizioni che giudicherà necessarie a cautela degli interessati, è evidentemente inutile enunciar qui in termini particolari una cautela che è generalmente già compresa nel novero di quelle che il Governo è autorizzato a prendere, ove lo giudichi conveniente. E d'altra parte, o signori, può venire tale istante, in cui, ben lungi dall'essere una cautela per gli interessati, quest'obbligo di impiegare in fondi pubblici il denaro loro appartenente fosse anzi un gravissimo pericolo. Tolga Iddio che mai il nostro credito pubblico venga a soffrire forti scosse! Ma questi giorni si sono veduti e pur troppo potrebbero ritornare.

Ora, in tale istante, io vi domando, o signori, quale specie di guarenza sarà per coloro che versano i loro fondi nelle mani delle società, il vederli impiegati in quella specie di fondi che in quel momento appunto godrà del credito minore.

Se voi applicate questa considerazione non allo stato presente del paese nostro, ma ad alcun altro Stato d'Europa, voi vedrete quanto la mia ipotesi sia lontana dall'essere impossibile ed anche improbabile. Vi è certamente più di un Governo in Europa che renderebbe assai cattivo servizio agli azionisti delle società che venissero a stabilirvisi, obbligandole ad impiegare i fondi loro in fondi pubblici del paese. Onde io, e per la ragione d'inutilità, e perchè oltre all'essere inutile credo anche dannosa questa prescrizione contenuta nella prima parte dell'articolo, voterò contro di esso.

Se il signor presidente mi mantiene la parola, io esporrò fin d'ora le poche considerazioni che desideravo fare sul paragrafo 2° dell'articolo, ma il signor senatore Cotta ha pure chiesto la parola prima di me.

COTTA. Parli! parli!

GIULIO. Sovra questa seconda parte solo si è aggirata la discussione generale che ha preceduto quella degli articoli; tuttavia io non credo dover passo passo seguir il secondo degli oratori che in essa hanno presa la parola, nè considerare sotto lo stesso punto di vista teorico, come egli ha fatto, le disposizioni di questo paragrafo.

Il signor senatore ha esordito col dire non trattarsi qui di libertà commerciale, perchè non può dirsi atto di commercio l'assicurazione sulla vita che costituisce un contratto di sua natura aleatorio.

Io non confesterò questa sua proposizione, non ricercherò se le condizioni qui imposte siano o no contrarie alla libertà commerciale; ma dico che certamente esse sono contrarie alla libertà civile; e se non è bene che le leggi frappongano ostacoli artificiali all'esercizio del commercio, non vedo poi che sia meno male che esse impediscano quegli atti che la legge naturale per nulla riprova, ed è certamente un grave impedimento arrecato all'esercizio di una civile libertà quello di proscrivere con un tratto di penna dalla superficie del paese le operazioni di società, ancorchè vogliano considerarsi non commerciali, i cui atti non possono dirsi illeciti ed immorali, nè manchino di quelle guarentigie che abbastanza assicurano gli interessi di coloro che ad esse ricorrono.

L'imporre condizioni tali che impediscano ad una associazione straniera di stabilire agenzie nello Stato non è d'ostacolo, egli è vero, ai cittadini di ricorrere a questa associazione, ma li costringe a fare questi atti non più nel luogo di loro residenza, sibbene nella sede della società, la quale può essere lontana e cagionare così gravi incomodi a coloro che intendono valersi dell'opera di quella.

E qui può fare meraviglia il vedere che quelle cautele le quali non si sono stimate necessarie in paesi, la cui legislazione ammette una molto più larga tutela governativa di quello che non ammetta la nostra, può far meraviglia, dico, il vedere che, mentre in paesi in cui i principii del protezionismo sono altamente banditi nella legislazione, queste cautele che ivi non sono riputate necessarie, vengano poi stimate assolutamente indispensabili appo di noi che siamo entrati nella via della commerciale libertà, voglio dire che mentre la legislazione francese che in tanti modi inceppa la libertà delle transazioni, non ha creduto dover imporre alle società straniere l'obbligo di impiegare in fondi francesi il capitale, io vogliamo poi imporre noi, i quali in fatto di libertà commerciale abbiamo abbracciato così larghi principii.

Voi sapete infatti che la legge francese obbliga bensì alcune società costituite in Francia d'impiegare in fondi pubblici francesi le somme che sono loro confidate, ma non obbliga punto le società costituite all'estero a fare un eguale impiego in fondi francesi.

Egli è vero che la modificazione arrecata dall'ufficio centrale all'articolo secondo, divenuto ora articolo terzo della legge, lo rendono alquanto meno censurabile di quello che fosse nella forma sua primitiva, esso meritava infatti due rimproveri, dei quali va esente la novella compilazione proposta dall'ufficio centrale.

Nella redazione proposta dal Ministero l'obbligo d'impiegare in fondi pubblici nostrali le messe degli associati nazionali non si applicava che a quelle sole società le quali, stabi-

lite in paese estero, avessero dal loro statuto l'obbligo di impiegare tutte le messe dei loro associati in fondi di quel paese, cioè a dire, la disposizione del progetto di legge originale si applicava a quelle sole società che erano nell'assoluta impossibilità di adattarvisi; di più si applicava solo a quelle società che dessero già la massima guarentigia di sicurezza agli associati.

Se lo statuto di una società francese obbligava questa società ad investire le messe dei suoi associati in fondi pubblici e così dava a questi associati una tal quale guarentigia, ecco il nostro progetto che veniva ad esigere un'altra guarentigia ed una guarentigia impossibile.

Se poi la società straniera non aveva nel suo statuto alcun vincolo e poteva così impiegare a piacimento il suo danaro, ecco che noi troviamo che ogni vincolo è inutile, e la dispensiamo dall'investire i suoi fondi nel nostro debito pubblico.

Questo vizio è scomparso dopo la compilazione fatta dall'ufficio centrale. L'altro difetto era quello di retroagire e di condannare repentinamente a morte immeritata una società che da più anni, se non coll'approvazione esplicita, certamente coll'annuenza del Governo avea esteso in questo regno le sue operazioni con vantaggio tanto suo che dei cittadini.

Anche questo inconveniente venne cansato con l'eccezione che molto opportunamente nel suo sistema l'ufficio centrale ha creduto dover apporre alla generale disposizione dell'articolo; tuttavia anche con questo rimedio io credo che la disposizione proposta sia ancora inutile per guarentire gli interessi degli associati, e nociva per conseguenza, perchè viene a restringere quella concorrenza, non dirò illimitata, ma quella larga concorrenza che molto migliore sarebbe di ogni altra cautela per mettere in sicuro gli interessi di coloro che intendono prendere parte a queste assicurazioni.

Sia bene che il Governo eserciti fra i limiti dello stretto necessario la sua alta tutela a beneficio dei suoi cittadini; ma sta molto male che egli usurpi e confisci a suo pro la loro libertà e li impedisca di godere di quei vantaggi che la libertà sola potrebbe loro assicurare.

Ora non dubito di affermare che molto migliore guarentigia, che molto maggiore vantaggio ne verrebbe ai sottoscrittori dall'esistenza nel paese di agenzie di due, tre, quattro o più compagnie straniere, le quali andassero a gara per offrire ai sottoscrittori i patti migliori di quello che possano essere nè queste, nè altre prescrizioni che impongano imperativamente tale o tale altro impiego dei fondi.

Per queste ragioni io voto contro l'articolo 3°; che se contro il mio voto fosse accettato il principio generale, accoglierò con riconoscenza l'eccezione che salva almeno dalla strage dei futuri una vita innocente.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Io proporrei anzi tutto alla Camera di voler volare il primo paragrafo, sul quale pare finora non siasi aggirata la discussione; poi di aprire la discussione sul primo alinea, per quale ha chiesto la parola il senatore Pinelli e su cui avrebbe la precedenza il senatore Cotta.

PINELLI. Mi pare che per ragion d'ordine la discussione non potrebbe altrimenti incominciare che dalla prima parte dell'articolo, ma che per rispondere alle osservazioni messe in campo dal senatore Giulio io debba avere la parola.

Bene avvertiva l'onorevole senatore Giulio che sotto un aspetto un po' diverso da quello in cui io aveva proposto la questione, egli si sarebbe fatto a parlare. Ed in vero il generale silenzio col quale veniva accolta la redazione proposta dalla Commissione mi aveva fatto pensar che essa non do-

vesse esser argomento di sì grave e profonda discussione, e non fosse quindi mestieri l'estendersi sopra il principio fondamentale della proposta legge; onde è che io mi limitava a considerare unicamente la questione dal lato delle conseguenze verso le società stabilite in esteri Stati, le quali facessero operazioni nello Stato nostro; ma le osservazioni messe in campo dall'onorevole preopinante mi obbligano ad aggiungere alcunché onde non possa assolutamente comparire privo di fondamento quanto dissi.

Premetteva l'onorevole senatore Giulio che non credeva fosse d'uopo contestare il principio da me allegato che società di assicurazioni sulla vita e le mutue principalmente le quali sono conosciute sotto il nome di *tontine*, non formino fra gli associati una società di operazioni commerciali. Io credo effettivamente che il principio presso i migliori giurisperiti non sia suscettibile di controversia; ma mentre il senatore Giulio considerò la cosa sotto l'aspetto, come si espresse, di libertà civile e non di libertà commerciale, e si meravigliava quindi che un principio, secondo lui, restrittivo delle libere contrattazioni, il quale non era forse in vigore in certi Stati in cui vi esiste un sistema protettore, in uno Stato dovesse poi accogliersi come il nostro che sarebbe entrato nella via del libero scambio.

Mi permetta l'onorevole preopinante di dire che, giacché non si tratta di commercio, io non comprendo la relazione che abbia il suo argomento colla materia di cui si tratta; farò bensì osservare che, secondo la natura propria di tali associazioni, quella disposizione che egli reputa così restrittiva non ha, secondo me un tale carattere, ma bensì quello d'una provvida disposizione. Ed invero, quando si tratta di associazioni mutue, così dette associazioni di *tontine*, io vedo nelle rendite che si stabiliscono in questa specie di banche molta analogia col collocamento in rendite sul debito pubblico. In ciò converrà facilmente l'onorevole preopinante che la più parte delle persone che si accostano a queste società, che stabiliscono e collocano i loro averi in così fatte società di *tontine*, saranno per la maggior parte di coloro i quali sono egualmente conosciuti per collocarli sulle rendite del debito pubblico; perchè appunto queste sono quelle rendite che si cercano da chi desidera di avere un prodotto, un assegnamento che sia scevro dalle cure ordinarie e da ogni sorta di operazione commerciale.

Forse dacché questi privati collocano presso questa società di preferenza che nelle rendite del debito pubblico i loro fondi, non si dovrà dire che vi esista tra un genere e l'altro di impiego una certa affinità, ed anzi non si dovrà dire che sia molto analogo alla natura di quella società di prescrivere l'impiego dei fondi in rendite dello Stato? Mi pare che sia facile il dimostrarlo.

Infatti coloro i quali collocano i loro averi nelle società di assicurazioni mutue sulla vita debbono i più di essi almeno abbandonare la cura di sorvegliare essi medesimi l'andamento di queste associazioni; sono obbligati a riferirsi intieramente a quell'amministrazione che vi presiede ed a quella vigilanza che il Governo vi esercita.

Ora, se tale è la condizione di queste rendite, sarà forse un restringere la natura di queste associazioni, l'assegnare quell'impiego il quale meglio si confà a quella sicurezza che si deve cercare nell'andamento dell'amministrazione? Certamente che un'associazione che si abbia la sua dote in simile impiego è un'associazione la cui amministrazione è molto più facile ad invigilarsi che non lo sia per mezzo di qualunque altro impiego. Non si può esigere che il Governo assumendo la vigilanza sopra queste associazioni mutue debba

entrare in tutte quelle minuzie di osservazioni, le quali nascerrebbero naturalmente ove le loro operazioni si estendesero a diversi generi d'impieghi.

Conviene che l'impiego loro sia talmente semplice e chiaro che possa effettivamente senza verun impaccio sottostare alla vigilanza del Governo. Ora io domando se sotto questo aspetto si possa trovare un altro genere d'impiego preferibile; ma non è certamente alla semplicità che tutto si deve sacrificare. Anzi si pretende che da tale influenza del debito pubblico su queste società ne possa nascere un danno, un pericolo ai privati.

Mi permetterò a questo riguardo di far presente come vi esistano altri stabilimenti ben più considerevoli di credito nello Stato, i quali però non possono nelle loro operazioni prendere per base delle medesime che questo genere stesso di valore.

Supponiamo la Banca nazionale: essa non può fare prestiti che sopra determinati generi di rendite; non si permetterebbe alla Banca nazionale di accettare per pegno dei suoi contratti di mutuo diverse sorta di rendite per quanto possano anche essere di natura assai solida. Io ripeto impertanto che un esempio di tal sorta sia tale da poter assicurare ognuno sopra quei pericoli, i quali secondo l'onorevole preopinante si dovrebbero prevedere in un incerto futuro per simile società.

Io credo che quando siffatte società sono appoggiate a quegli elementi di credito che si credono abbastanza solidi per stabilimenti di tanta importanza, quali lo sono le Banche nazionali, non si possa certamente incorrere la taccia di voler far prevalere una specie di deferenza al credito pubblico sopra gli interessi privati, i quali possono essere involti in queste sorta di associazioni mutue.

Per conseguenza io credo che il principio in sé non sia punto soggetto a quelle obiezioni sopra le quali si fondava l'onorevole preopinante. Da che poi questo principio sia salvo, mi pare che ne derivino tutte le altre conseguenze le quali io accennava nella mia precedente esposizione, cioè non possano sicuramente le società, le quali sono stabilite all'estero, per quanto si vogliano solidamente stabilite, esser esenti nello Stato da questa vigilanza.

PRESIDENTE. Lo prego di prescindere di parlare delle società stabilite all'estero.

PINELLI. Per le ragioni esposte io persisto nell'opinione dianzi espressa.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Sarò molto breve, o signori, e non risponderò a molte delle cose dette dall'onorevole preopinante, le quali, a dire schiettamente, mi paiono affatto estranee alla discussione. Non ribatterò per conseguenza ciò che egli ha detto del banco; quando vedrò Banche nazionali obbligate per legge ad impiegare tutti i loro fondi in fondi pubblici, basterà allora il rispondere perchè allora solamente vi sarà una somiglianza tra le disposizioni di cui parliamo e quelle che egli citava; farò notare bensì che tutta l'argomentazione dell'onorevole preopinante si appoggia sopra un falso supposto, che cioè gli azionisti di una società di mutua sicurezza sulla vita debbano abbandonare ogni idea di vegliare essi stessi sulla gestione dei fondi che essi hanno consegnati alla società, e siano nella necessità di rimettersi alla amministrazione di questa per la sicurezza dei fondi.

Il signor preopinante che ha letti sicuramente molti statuti di società mutue di assicurazione sulla vita, avrà veduto che sempre la vigilanza sull'impiego dei fondi è attribuita non alla amministrazione, ma ad un comitato di sorve-

glianza eletto da tutti i sottoscrittori, e composto dei maggiori interessati.

Vede adunque il Senato quanto lontana sta l'ipotesi fatta dall'onorevole preopinante dalla realtà dei fatti; colui che si associa ad una fontina, non solamente non rinunzia al diritto di vegliare sull'impiego che si farà dei suoi fondi, ma anzi esercita il diritto di vegliarvi; può vegliarvi personalmente qualora abbia la confidenza dei suoi associati venendo egli eletto a far parte del comitato di sorveglianza, o quanto meno lo può esercitare dando egli il mandato di questa sorveglianza alle persone nelle quali egli abbia maggiore fiducia.

È stato certo, o signori, che molto più efficace e meglio diretta sarà la tutela esercitata da un comitato di azionisti principali interessati al buon governo della società di quello che possa essere la minuta ma fredda sorveglianza di un commissario governativo; molto più efficace poi di quello che possa essere una prescrizione generale scritta in una legge che non riguarda né alla condizione dei tempi, né alle particolari condizioni delle società alle quali questa prescrizione si deve adattare.

Io persisto nel mio voto negativo contro la prima parte dell'articolo.

DE MANCERITA, relatore. Questa prima parte dell'articolo fu considerata dall'onorevole signor senatore Giulio come inutile ed anche pericolosa; inutile, perchè sta in mano del Governo l'apporre fra le altre condizioni anche questa (e forse questa principalmente in confronto delle altre) dello impiego delle somme che si pagano dagli interessati in fondi pubblici per la loro maggiore guarentigia; pericolosa, in quanto che nel caso di scadimento delle carte del debito pubblico dello Stato, invece di tornare a vantaggio degli interessati, questo forzato impiego si convertirebbe a loro danno.

Io non credo che la disposizione di questa prima parte dell'articolo, 3° possa essere suscettiva di questi due appunti.

Quanto all'essere inutile, supposto anche che il Governo possa egli stesso imporre quest'impiego necessario (come è vero che il Governo lo potrebbe), sarebbe però sempre utile che la legge stessa, se lo crede veramente conveniente, stabilisca quest'impiego come il migliore di tutti, il Governo ha la facoltà di apporre in genere le condizioni che crede vantaggiose, ma nulla toglie che la legge stessa ponga nelle sue disposizioni una di queste condizioni che reputa essenziale ed indispensabile.

Aggiungerò a questo riguardo che essendosi compiuto il presidente del Consiglio dei ministri di recarsi in seno dell'ufficio centrale allora appunto che trattavasi questa grave questione dell'impiegarsi o non in fondi pubblici le somme pagate dagli assicurati, dichiarò formalmente che il Ministero non voleva assumere sopra di sé questa responsabilità di ordinare o non ordinare cotale impiego, il quale, a suo dire, doveva essere dalla legge stessa stabilito.

Dichiarava egli che in quanto all'altra condizione concorrente alla maggior guarentigia, alla più solida sicurezza delle persone interessate, il Governo bensì assumerebbe sopra sé la responsabilità di apporre quello che stimerebbe più conveniente, ma che intanto la legge se veramente credeva, come era pure suo avviso, che questo impiego in fondi pubblici dello Stato fosse il migliore, dovesse, ripeto, stabilirlo ella stessa.

Venendo alla seconda obiezione, quella cioè che ravvisa questa disposizione pericolosa nel caso (dillo lo tolga come dicasi l'onorevole senatore Giulio) di scadimento dei fondi pubblici dello Stato, io credo, o signori, che essa provi

troppo, e che troppo provando finisca per nulla provare. Difatto proverebbe essa che si dovrebbero torre di mezzo le leggi che ci reggono, le quali vogliono che le malleverie degli ufficiali contabili, le somme appartenenti alle persone privilegiate e ad opere pie si impieghino di preferenza in fondi pubblici dello Stato, appunto mirando a quella maggior sicurezza e guarentigia che nasce da questi fondi, i quali non è a temere siano per soffrire grande scadimento.

D'altra parte l'esperienza ci dimostrò che quanto più le somme dei privati s'impiegano in fondi pubblici, tanto maggiormente cresce il credito pubblico, e tanto maggiore si fa la guarentigia che hanno le persone, il cui danaro è stato convertito in tale impiego. Conchiudo perciò potersi dal Senato mantenere la disposizione prima dell'articolo 3° in quanto che essa non sia né inutile, né pericolosa.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio chiede la parola per la terza volta, ed io interrogo il Senato se gliela accorda.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Il Senato accorda la parola al senatore Giulio.

GIULIO. Mi duole, o signori, di trovarmi, non dirò costretto, ma condotto dalle osservazioni del signor relatore ad abusare una volta ancora della vostra indulgenza. Il signor relatore risponde che se è utile l'impiego in fondi pubblici, la legge non deve lasciar la facoltà al Governo di prescriverlo, sibbene deve ordinarlo essa stessa. Ma, o signori, l'impiego in fondi pubblici non è né buono né cattivo; è buono oggi e cattivo domani; è buono per una società, cattivo per un'altra, e appunto per ciò la legge non lo deve prescrivere, perchè essa non può prevedere e definire in quali casi sarà utile quest'impiego, e in quali sarà nocivo. E senza uscire dalle fontine che formano l'argomento della discussione presente, vi ha tale fontina per cui sarà se non utile, tollerabile; tal'altra per cui sarebbe intollerabile assolutamente. Infatti le fontine si contraggono o tra persone che convengono di lasciare in comune il loro fondo per un numero determinato d'anni e spartirlo poi tra i sopravvivi, oppure tra altre che concordano di lasciare il loro fondo giacente sino al dì in cui sarà ridotto alla metà, al quarto, al decimo il numero di coloro che hanno fatto il deposito. Ora, io dico, nel primo caso può essere tollerabile questa prescrizione; quando la fontina non deve durare che tre, quattro o cinque anni, si può fino ad un certo punto ammettere (quantunque, a dire il vero, io difficilmente lo ammetterei) che si costringano i sottoscrittori ad impiegare in un determinato modo i loro fondi. Ma quando la durata della fontina può essere di 20 o di 30 anni, qual è quella mente d'uomo così penetrativa che voglia prevedere tutte le vicende cui i fondi pubblici potranno andar soggetti nel frattempo?

Se voi lasciate alla società la facoltà di scegliere essa stessa il suo impiego, forse errerà quando farà il primo impiego; sei mesi dopo correggerà il suo errore trasportando sopra altri fondi l'impiego che paia meno sicuro; ma se voi lo vincolate perpetuamente, ineluttabilmente al destino dei fondi pubblici, voi lo vedete, o signori, voi produceste una perdita probabile a danno di questi associati.

Io non faccio ipotesi; io vi domando: se questa legge fosse stata in vigore in Spagna, qual sarebbe il destino degli infelici sottoscrittori? Chi avesse or son 30 anni preso parte in una fontina, e che avesse veduto forzatamente il suo danaro versarsi nelle casse dello Stato si sarebbe trovato poi 20 anni di seguito nel pericolo di tutti perdere il suoi fondi: per la tarda giustizia del Governo spagnolo ora soltanto si troverebbe reintegrato in una minima parte dei fondi medesimi.

Io spero che ciò che è avvenuto in Spagna non sia per avvenire mai fra noi; ma le mie speranze non sono pur troppo una certezza e non altro che abbia la speranza più ferma della mia può tuttavia imporla come obbligo a coloro che versano il loro danaro per procurare ai figli loro od alla tarda vecchiaia un mezzo di sussistenza.

Soggiungeva il signor relatore che il Ministero non vuole assumere questa responsabilità. A ciò io credo un dovere di rispondere in poche parole; egli la deve assumere se è necessario.

Mi diceva in terzo luogo che col provar molto io provava troppo perchè le malleverie dei contabili si convertono effettivamente nei fondi pubblici. Si convertono sì, ma non obbligatoriamente; la legge non costringe nessuno a fare una malleveria in denaro, la quale vada poi ad investirsi nei fondi pubblici; permette ai contabili di fare una malleveria in beni stabili, i quali non vengono convertiti in somme, in fondi e non fanno loro correre verun pericolo. Ma qui non vogliamo dare una facoltà, vogliamo imporre un obbligo assoluto, perpetuo, invariabile qualunque sieno le condizioni dei tempi, qualunque sia la natura delle società, qualunque la durata della loro azione; per questa ragione appunto io credo che noi corriamo rischio di commettere una grave ingiustizia.

Ei soggiungeva infine che questo è un buon mezzo per sostenere il credito pubblico. Ma questo è l'imprestito forzato sotto una forma un po' più gentile! Forma gentile perchè cade su poche persone, ma imprestito forzato, perchè tali persone altro impiego non possono fare del loro danaro fuor quello di metterlo a forza nelle casse dello Stato.

Ora io domando se questa violenza fatta ai privati sia un buon mezzo di stabilire il credito pubblico. Il credito pubblico sarà salvo fintantochè i nazionali e gli stranieri avranno fiducia nella bontà delle nostre leggi, nella saviezza della nostra amministrazione; ma se venisse a mancare o l'una o l'altra di queste che sono solo fondamento vero del credito pubblico, credetelo, o signori, questi meschini espedienti basterebbero forse a fargli dare il crollo più presto e non basterebbero mai a sostenerlo.

DE CARDENAS. Dovendosi presto mettere ai voti il 1° paragrafo di quest'articolo, io credo dover prevenire che nella votazione di questo paragrafo sarò forse di senso contrario a quello della maggioranza dell'ufficio centrale. I principii che sostengo così eloquentemente l'onorevole senatore Giulio sono quelli che io sostenevo, certamente con minore eloquenza e con meno erudizione di lui nel seno dell'ufficio stesso.

Mi arresi al parere di questo perchè soglio arrendermi al parere della maggioranza; ho però riservato la mia particolare opinione per la votazione, ed è questa opinione appunto che mi spinge ora a spiegare i motivi per cui voterò diversamente dall'ufficio centrale.

DE MARGHERITA, relatore. Malgrado il dissenso d'uno dei membri dell'ufficio centrale, io mi tengo in obbligo di ribattere ancora le ultime osservazioni fatte dall'onorevole opinante.

Egli, per dare maggiore appoggio alla sua opposizione, introdusse una distinzione fra il caso in cui l'investimento in fondi pubblici del denaro degli assicurati è di breve durata e quello in cui sia di lungo e indefinito ritardo, e dice che se tollererebbe l'obbligo dell'investimento in fondi pubblici dello Stato in caso in cui breve e determinata ne sia la durata, sarebbe rendere un cattivo servizio agli interessati medesimi l'adottare lo stesso metodo nel caso in cui quell'investimento

debba avere una lunga durata, non potendosi prevedere le vicende a cui possa andare soggetto il credito pubblico dello Stato.

In contraddizione a queste osservazioni io metterò sotto occhi al Senato che anche gli investimenti che si fanno dagli ufficiali contabili per le malleverie sono di lunga e indefinita durata, come di egual durata sono gli investimenti che si fanno delle somme spettanti alle opere pie e di quelle delle persone privilegiate.

Fecesi pure dall'onorevole preopinante il parallelo tra la Francia protezionista e noi liberi scambisti. Ci disse egli che quella non andò tanto oltre come andiamo noi; e se volle che i fondi dei Francesi fossero investiti in fondi pubblici di quell'impero, tanto non procedette da obbligare le società straniere a far anche l'investimento dei fondi degli interessati nei fondi pubblici di Francia, donde parve al signor preopinante che la disposizione di cui ora si ragiona soverchi ogni giusto limite, massime in un paese quale è il nostro che fa professione della dottrina del libero scambio.

Io mi fo debito di rappresentare anzi tutto al Senato che la legge francese stessa, nei limiti appunto in cui essa è concepita, in quelli cioè di obbligare i Francesi assicurati a convertire le loro somme date per titolo di assicurazione in fondi pubblici di quello Stato, evidentemente prova che questo è il migliore impiego che il Governo abbia potuto immaginare, nè io saprei quale migliore se ne potesse adottare presso di noi.

Se adunque la Francia pe' suoi nazionali rese necessario l'investimento in fondi pubblici, essa approva tacitamente anche la dottrina che si stabilirebbe, cioè di volere che si impieghi in fondi pubblici dello Stato tutte le somme che si versano per tutela di assicurazione ed alle società nazionali ed anche alle società straniere.

La sola considerazione che tolga, a senso mio ed a senso della maggioranza dell'ufficio centrale, ogni dubbio della convenienza di ordinare questo investimento in fondi pubblici dello Stato, delle somme appartenenti agli assicurati, si è la difficoltà se non l'impossibilità di trovare un altro impiego equivalente; il che è tanto vero che questo medesimo impiego si adotta (come ebbi già l'onore di dire) per le persone privilegiate, i cui fondi vogliono certamente tutelarli non disperdersi: per conseguenza l'ufficio persiste nelle sue conclusioni.

ALFIERI. Io veramente non faceva conto d'entrare in questa discussione dopochè presero la parola persone che così lodevolmente e con tanta autorità parlarono al cospetto del Senato; tuttavia non credo potermi dispensare di professare francamente la mia opinione su questa materia; quindi, dovendolo fare nel mio senso, mi restringerò a farlo con quella brevità che mi sembra domandata dal protrarsi che ha fatto questa discussione.

Fra le obiezioni che mi trovo a fronte, quella presentata dall'onorevole senatore Pinelli che parlò in primo luogo, e della quale non so rendermi ragione, è la differenza ch'egli trova tra le transazioni di commercio e le operazioni delle società di cui si tratta e che egli non reputa per niente potersi qualificare operazioni commerciali. Veramente non mi so render conto della forza che possa avere questa sua obiezione, in quanto che non saprei immaginare qual conseguenza si possa trarre dalla sua teoria a questo riguardo, se non in quanto possa essere diversa la competenza del Governo a riguardo di questa società, e delle operazioni che imprendono a fare.

In questo momento confesso di non saper intendere il va-

lore ch'egli poteva dare a questa sua osservazione; diceva egli a sua volta di non intendere (in proposito della questione che ora si agita, cioè della convenienza che vi sia d'imporre certe condizioni più o meno restrittive all'esercizio di queste società) ciò che si è dall'onorevole Giulio osservato, maravigliarsi lui che si facesse in un paese dove il Governo ed il Parlamento si erano mostrati così favorevoli alle idee del libero scambio, quello che non si è fatto altrove dove finora predominarono i sentimenti opposti.

Ripeteva l'onorevole senatore Pinelli la sua prima osservazione che qui non poteva aver luogo un tale paragone, perchè non si trattava di commercio.

Ma mi pare che lo stesso onorevole senatore debba facilmente persuadersi che quando si tratta di frapporre un ostacolo ad una operazione per sè legittima e che mi può essere utile, sia essa da comprendersi fra quelle dipendenti dalla giurisdizione commerciale, o fra quelle dipendenti dalla giurisdizione civile, l'effetto è lo stesso, e non si può giustificare in un caso quello che non potrebbe giustificare nell'altro.

Ma, diceva l'onorevole senatore preopinante, qual è la parità che voi discernete nei fatti?

La parità è questa, che mi resterà bensì possibile di fare contratto con quelle società che voi escludete da una libera e più immediata azione nello Stato, ma lo farò a scapito mio, lo farò con detrimento, con grave mio danno. E questo è quello che succede quando frapponete un dazio grave alla entrata di un oggetto che posso benissimo andarmi a procurare sul luogo, ma che non posso ricevere dove mi sarebbe utile e comodo di riceverlo. Così potrò andare a trattare colle società che esistono a Parigi invece di trattare qui liberamente e comodamente col loro agenti, e sarà forza assoggettarli a spese per ottenere quello stesso intento che nello stato attuale posso senza aggravio di sorta conseguire.

Dunque mi pare evidente che la parità osservata dal senatore Giulio fra l'uno e l'altro caso esista di fatto.

Diceva quindi l'onorevole senatore stesso, ed in ciò si accordava col relatore dell'ufficio centrale, che senza dubbio il mezzo proposto nella legge, quello cioè di obbligare le società estere ad investire in fondi nostrali le messe dei loro azionisti era sicuramente il mezzo più facile d'esercitare una utile vigilanza sopra le operazioni di queste società a garanzia degli azionisti medesimi.

E in ciò io non sarei gran cosa discorde dall'onorevole senatore mio collega: ma è da osservarsi che la facilità della vigilanza è bensì uno degli elementi del merito di una società, ma non è il solo merito per molti azionisti. Vi sarà chi, più diffidente per natura, considererà come merito principale della società cui si indirizza la facilità di essere sorvegliata; ma vi sarà chi preferirà che questa società dia una maggior probabilità di guadagno, di beneficio, ed allora se egli è libero, sceglierà quella società che invece di una maggior facilità di sorveglianza può dare questa maggior probabilità di beneficio.

Ma, disse l'onorevole relatore dell'ufficio centrale, intanto noi vediamo che il Governo francese, il quale ha imposto quest'obbligo (e notiamo come l'ha imposto per ordinanza e non per legge), il Governo francese che ha imposto quest'obbligo alle Società non seppe immaginare altro mezzo migliore per tutelare e procurare il maggior vantaggio degli azionisti.

Io non mi meraviglio che il Governo francese non abbia saputo ciò immaginare, perchè non era suo mestiere immaginare tali cose.

Il Governo non è per immaginare il miglior mezzo di ne-

goziare; almeno ciò è per me evidente, e quando esso ciò fa, fa cosa che non gli appartiene, e fa cosa che non dovrebbe fare. . . .

Pare ai miei contraddittori che la cosa abbia alcun che di enorme, ma non bisogna dare titolo e grado di principio a ciò che non lo è, altrimenti forza è accettarne tutte le conseguenze.

Io credo adunque che il principio, il quale si è voluto stabilire, dell'obbligo del Governo di entrare in questo sistema di garantire siasi imposto a torto. Non dico che nissunissima vigilanza debba essere mai esercitata, ma vi è tale una vigilanza che non è del dovere del Governo.

Io dunque mi associerò al sentimento espresso dal senatore Giulio sì in quanto al 1° che in quanto al 2° paragrafo dell'articolo della legge, accettando l'emendamento fatto dalla Commissione come correttivo dell'articolo proposto dal Ministero; ma non potrei dare il mio assenso al sistema che obbliga per legge tutte le Società d'assicurazione ad investire in fondi nazionali le messe dei loro azionisti; ed aggiungerei ancora un'osservazione alle già fatte dall'onorevole senatore Giulio, quando diceva che la cosa era inutile e nociva. Che possa essere nociva lo ha dimostrato, pare a me, in modo evidente; che sia inutile, mi pare anche che sia fuori d'ogni dubbio. Ma disse l'onorevole signor relatore De Margherita che anche lasciandolo a disposizione del Governo, tuttavia può essere nella disposizione stessa una tale importanza che meglio a proposito riesca lo stabilirlo nella legge; ma egli è appunto qui che noi incontriamo l'inconveniente a cui alludeva l'onorevole senatore Giulio, cioè che quello che può essere utile in un tempo, può non esserlo più in un altro.

Ora se starà in facoltà del Governo di imporre questa condizione, starà pure in facoltà sua di levarla, quando questa condizione potesse tornare nociva a coloro, a favore dei quali aveva voluto stabilirla; che se invece è prestabilita dalla legge, quando si presenteranno circostanze dove un simile investimento riuscirebbe nocivo a quelli stessi che il Governo vuol proteggere, non gli sarà lasciato il mezzo di rimediarsi, e dovranno essi sottostare alla pena dell'errore della legge; quindi confermo ciò che ho detto prima, e voto nello stesso senso del senatore Giulio.

JACQUEMOUD. Les honorables sénateurs préopinants pensent que la loi ne doit pas imposer aux Sociétés d'assurance sur la vie l'obligation d'employer en fonds publics de l'Etat les capitaux versés par les assurés. Ils veulent, au contraire, faire disparaître de l'article 3^e toute entrave au libre emploi de ces capitaux. J'aurai l'honneur d'observer que les articles déjà votés par le Sénat déterminent que le Gouvernement, avant d'autoriser les Sociétés anonymes, les Sociétés mutuelles et les Sociétés en commandite par actions, a la faculté de prescrire les conditions qu'il croit utiles dans l'intérêt public. Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit des Sociétés d'assurances sur la vie, ou tontines, que le Gouvernement doit prendre les précautions nécessaires et exercer une grande surveillance pour que les assurés ne soient pas victimes de la cupidité ou de la mauvaise administration des directeurs. Les tontines sont des espèces de caisses d'épargne, qui reçoivent les économies de petits capitalistes, ordinairement peu capables d'exercer par eux-mêmes une surveillance efficace; le Gouvernement est tenu de les prémunir contre de funestes déceptions. Tout le monde sait que le but des tontines est de faire fructifier les capitaux des assurés et de les admettre aux chances et aux bénéfices d'une association qui doit durer pendant plusieurs années, suivant des bases prévues dans les statuts. Il est évident que ces capitaux ne doivent pas être

employés en opérations de commerce, en achats de marchandises, en spéculations sur les fonds publics ou sur des valeurs industrielles. Dans ce cas, ce ne serait plus une tontine, mais une Société commerciale d'une autre nature. Les tontines ne peuvent faire fructifier leurs capitaux qu'en les prêtant à des particuliers, ou en achetant des fonds publics. Le premier moyen est trop périlleux pour qu'on puisse le conseiller; car, lorsque le moment serait venu de toucher le dividende, les assurés pourraient facilement se trouver nantis d'un titre de créance tout à fait illusoire. On ne saurait conseiller non plus l'emploi des capitaux sur les fonds étrangers au préjudice de ceux de l'Etat, car notre dette publique repose sur des bases aussi solides que celle d'aucun autre Etat étranger, et le Gouvernement a plus de facilité pour surveiller l'emploi des capitaux assurés, lorsqu'ils sont appliqués aux fonds publics de l'Etat. Il faut donc reconnaître que l'achat de rentes nationales est l'emploi le plus rationnel dans l'intérêt des assurés, c'est celui qui leur offre le plus de garanties, et dont la surveillance est la plus facile au Gouvernement; enfin c'est celui qui intéresse le plus la prospérité de nos fonds publics, car un achat considérable de fonds nationaux qui seront classés, c'est-à-dire hors de la circulation, n'exercera pas une médiocre influence sur la fermeté des cours.

On a objecté que le cours de nos rentes peut baisser. Mais n'en est-il pas de même des fonds étrangers et de tout autre moyen de placement de capitaux? Je désirerais qu'on voulût bien m'indiquer un genre de placement à l'abri de toute espèce de chances. Soit que les honorables préopinants aient voulu parler d'une catastrophe générale, ou d'un événement particulier à notre pays, tous les autres Etats sont soumis à des chances analogues. En cas d'un événement européen, si les fonds publics d'un Etat éprouvent une baisse, cette baisse atteint aussi les fonds des autres Etats, car ils se tiennent, pour ainsi dire, tous par la main. Il reste donc toujours en faveur des fonds publics nationaux l'inappréciable avantage pour les assurés d'une surveillance plus directe et plus efficace.

L'honorable sénateur Alfieri a dit que si l'on veut placer les sociétés tontinières sous une aussi grande surveillance, l'Etat doit garantir les engagements de ces sociétés. Mais c'est précisément ce qui aura lieu lorsque les capitaux des assurés seront placés en fonds publics nationaux, car ils recevront leur dividende en coupons de rentes, et quelle plus grande garantie l'Etat pourrait-il accorder que celle dont jouit la dette publique?

Les honorables préopinants reconnaissent au Gouvernement le droit de n'autoriser une société tontinière, en vertu des deux précédents articles, qu'à la condition d'employer les capitaux des assurés en achat de fonds publics nationaux (je dirai même qu'il manquerait à son devoir s'il omettait de le faire dans les circonstances prévues par la première partie de l'article 3°); mais les principales objections sont dirigées contre l'insertion d'une telle condition dans la loi elle-même. Je crois que dans le système constitutionnel il convient de limiter par des lois bien faites l'arbitraire ministériel. Si cette condition est bonne en elle-même, ainsi que je crois l'avoir démontré, il convient de l'insérer dans la loi. Ces considérations me paraissent péremptoires pour l'adoption de la première partie de l'article en discussion.

PRESIDENTE. Ripropongo alla votazione la parte prima dell'articolo 3°.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e contro prova, il Senato rigetta.)

In questo rigetto può dirsi compreso quello dell'articolo intero, perchè se il Senato non ammette la conversione in

fondi pubblici per le tontine dello Stato, non l'ammetterà nemmeno per la straniera: ciò nullameno, onde procedere regolarmente, il Senato dee passare alla discussione del 1° alinea dello stesso articolo 3°.

Do intanto la parola al senatore Cotta.

COTTA. Non essendo ammesso il principio dell'impiego dei fondi pubblici, non è più questione di...

PRESIDENTE. Mi scusi, il paragrafo 1° non contiene alcun principio; contiene solamente l'obbligo alle Società tontine, che si stabiliscono nello Stato, d'investire in fondi pubblici: adesso poi si tratta d'investire egualmente in fondi pubblici dello Stato le tontine straniere.

COTTA. Se non è stato ammesso l'obbligo per le tontine dello Stato, lo dovrà esser tanto meno per quelle straniere. Infatti già da un oratore che ha parlato il primo in questa discussione si è osservato che le restrizioni apportate dalla proposizione della Commissione all'autorizzazione delle Società estere potevano privare il paese di grandi vantaggi.

Queste restrizioni risultano specialmente dall'articolo 3° che dà luogo ad osservazioni, per ben comprendere le quali conviene risalire ai principii che informano le associazioni sulla vita dell'uomo in generale, e particolarmente sulle tontine.

Esse deggiono meno considerarsi come speculazioni d'interesse privato, che come stabilimenti d'utilità pubblica, in quanto che offrono il mezzo di sottrarre alla miseria ora l'individuo che si assicura per mezzo delle tontine, ora gli eredi per mezzo delle assicurazioni a premio fisso.

Per raggiungere tale scopo egli è necessario che questi stabilimenti si diramino in diversi Stati, onde poter raccogliere quel maggior numero di associati che sia possibile, ad oggetto di avere sulla gran massa dei medesimi la verificazione di tutte quelle eventualità che influiscono sulla vita dell'uomo, ed entrano nei calcoli di simili stabilimenti, i quali altrimenti non potrebbero offrire quella moderazione di tasse che costituisce il maggior beneficio di tali istituzioni.

Da tali premesse bene si scorge mancante di fondamento la supposizione della Commissione che in difetto di associazioni estere vi si possa facilmente supplire con fondazioni del paese.

Infatti come verrebbero queste a poter prosperare ristrette in angusto territorio, cui si vorrebbero ridotte se imponendole l'obbligo di impiegare in fondi pubblici dello Stato li premi d'assicurazioni si venisse all'estero a pretendere che le somme colà raccolte s'impiegassero in fondi loro nazionali come ora si pretende da noi?

Conviene dunque stabilire in principio che le Società estere di assicurazioni sulla vita dell'uomo e tontine che per loro statuti siano obbligate ad impiegare in fondi pubblici del loro paese intestati ed annotati le somme da esse raccolte possano venir autorizzate ad operare nello Stato sempre che prestino una cauzione in fondi pubblici del medesimo eguale alla media delle somme raccolte nel periodo di due mesi, e che quindi si faccia constare mensilmente che le somme da esse raccolte siano state trasmesse alla sede principale, e da esse convertite in fondi pubblici nazionali intestati ed annotati, sicchè la cauzione rimanga sempre a garanzia delle somme raccolte nello spazio di due mesi, e l'adempimento delle formalità sovra espresse per le somme raccolte nel mese precedente dispenserà da fornire ulteriori garanzie per il mese successivo.

Ammesso questo principio generale che è debito della legge la disposizione transitoria per le compagnie che fossero già state autorizzate ed ammesse nello Stato ad operare senza la con-

dizione d'impiego, ma che vi siano obbligate dai proprii statuti, si ridurrebbe ad obbligarle a far constar che esse abbiano adempiuto all'obbligo impostole dai loro statuti per il passato.

Quanto poi alle Società estere che non abbiano obbligo dai loro statuti d'impiego in fondi pubblici nazionali delle somme raccolte nello Stato, esse debbono soggiacere a quello d'impiegarle in fondi di questo.

Per tal modo non si verrà a privare le compagnie estere di poter allargare le loro operazioni nel nostro Stato, nè questo dei vantaggi che risultano dalla maggior estensione delle operazioni, per cui si accumulano maggiori eventualità della vita dell'uomo. Propongo quindi che l'articolo 3° sia così concepito dopo il 1° paragrafo :

« Le associazioni sulla vita dell'uomo, tanto mutue che a premio fisso, stabilite all'estero, che dai loro statuti abbiano l'obbligo d'impiegare le somme versate dagli associati od assicurati in fondi pubblici nazionali, saranno autorizzate ad operare nello Stato, mediante prestazione di una cauzione della somma che rappresenterà la media delle operazioni trimestrali d'associazione nello stato in fondi pubblici di questo a garanzia dei versamenti fatti nel corso di due mesi, e successivamente di mese in mese far constare di avere adempiuto a detto obbligo per le somme raccolte nello Stato nel mese anteriore con rapportarne certificato autentico della conversione in fondi pubblici intestati ed annotati a favore delle associazioni del paese nel corso di detto mese.

« Le compagnie già state autorizzate ed ammesse ad operare nello Stato dovranno prestare la suddetta cauzione e far constare a capo di due mesi dall'attuazione della presente legge, di aver convertito in fondi pubblici intestati ed annotati le somme da esso anteriormente raccolte nello Stato. »

Non essendo stato ammesso il principio per le società. . .

PRESIDENTE. Non si è rigettato alcun principio. . . Abbia la bontà di trasmettermi il suo emendamento.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Io avrei proposto di rimandare all'ufficio centrale l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cotta, se non mi trattenesse un'osservazione che probabilmente voi avete preveduta, ed è che dopo il voto emesso dal Senato sul 1° paragrafo dell'articolo 3° non pare che possa più occorrere d'entrare in questi particolari riguardo alle cautele che il Governo sarà per imporre, ed è in facoltà di imporre tanto alle società nazionali, quanto alle estere, perchè il Senato, a mio senso, non ha col suo voto inteso di stabilire che il Governo in nessun caso possa prescrivere quell'obbligazione, che crederà conveniente a titolo di cautela, ma solamente che questa non debba esserè, come per legge lo sarebbe, perpetua ed incessante; quindi non mi pare che allo stato delle cose possa farsi luogo alla discussione ed all'ammissione dell'emendamento del senatore Cotta.

Tuttavia sarebbe bene, essendo questo emendamento lungo e complesso, che ove il Senato creda di doverlo discutere, fosse stampato e distribuito; mentre già altre volte è avvenuto che dovendosi discutere emendamenti improvvisati e che avevano qualche importanza, la discussione e la redazione della legge ebbero a soffrirne.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Io mi associo di cuore alle ragioni esposte dal senatore Cotta per dimostrare il gravissimo danno che ne verrebbe al paese dall'adozione della seconda parte dell'articolo, che coll'escludere così la concorrenza a tutte, si può dire, le Società straniere; si renderebbe pure impossibile lo stabilimento di società nazionali, con facoltà di operare al-

l'estero; poichè con questa prescrizione noi cominceremmo una di quelle misere guerre di rappresaglia tra Stato e Stato che furono l'effetto più sicuro delle leggi di dogana.

Io credo che se noi escludiamo dal paese le società che non investono i loro capitali in fondi del paese, i Governi stranieri escluderanno dai loro paesi le nostre società, ove non versino i loro fondi nel debito di quei paesi in cui esse trovansi, ed in conseguenza saremo come Cinesi, ciascuno rinchiuso nelle proprie mura. Tuttavia io non potrei accettare l'emendamento da lui proposto, perchè lo credo inapplicabile. Infatti egli propone che si stabilisca per cautela una cauzione. . . (Il senatore Cotta fa segni negativi). . . l'obbligo d'investire di mano in mano i fondi. . . (Il senatore Cotta fa nuovamente segni negativi).

Allora io non ho capito.

COTTA. Io proponeva che fosse imposta una cauzione per due mesi; che quindi le società, le quali sono tenute ad impiegare tutti i fondi raccolti anche all'estero nel fondo francese, facciano constare di aver adempiuto a quest'obbligo per le associazioni raccolte in questo paese, colla conversione in fondi pubblici delle somme raccolte nel mese antecedente, di maniera che rimanga sempre una cauzione per due mesi per le operazioni in corso, e che quindi di mese in mese facciano risultare di aver adempiuto a tale obbligo. Per esempio: alla fine del mese d'aprile dovranno far constare che le somme ricevute nel mese di febbraio sono state convertite.

PRESIDENTE. L'importanza dell'emendamento proposto dal senatore Cotta è tale che io non posso che proporre alla Camera di voler secondare la proposizione fatta dal senatore Alfieri, cioè che si stampi quest'emendamento e si distribuisca, acciocchè nella prima tornata esso possa formar soggetto di discussione non improvvisata.

COTTA. Prima sarebbe meglio il decidere se il Senato vuole approvare che si assoggettino a questa misura anche le compagnie estere. . .

PRESIDENTE. Ciò è quello di che si è in dubbio. . .

COTTA (Interrompendo). Ho parlato delle somme che si vogliono convertire in fondi del paese in ordine alle società estere; ma siccome non si è imposto quest'obbligo alle società nostrali, ove non si volesse imporre nemmeno alle estere, sarebbe inutile la mia proposta.

CERRANO, ministro dell'istruzione pubblica. L'ultimo paragrafo dell'articolo 2° già votato dal Senato lascia al Governo del re la facoltà di concedere l'autorizzazione a queste società per poter operare mediante le cautele che saranno giudicate convenienti; io credo quindi sia meglio attenersi a questo principio invece di adottare una sola formola, come sarebbe quella proposta dall'onorevole senatore Cotta, per tutte le società. Vi possono essere delle circostanze che inducano il Governo a prescrivere cautele diverse per questa o per quella società; in conseguenza io pregherei l'onorevole senatore Cotta a ritirare il suo emendamento ed il Senato a votare l'ultimo alinea dell'articolo 3° considerando se non sia forse più conveniente di aggiungerlo come secondo alinea all'articolo 2° di cui potrebbe essere naturale complemento.

COTTA. Ritenute le spiegazioni date dal signor ministro, io ritiro la mia proposta.

ALFIERI. Farò osservare all'onorevole signor ministro, col quale mi trovo d'altronde perfettamente d'accordo, che forse l'ultimo alinea dell'articolo 3° non istarebbe bene in fondo all'articolo 2°, poichè questo contempla unicamente le società costituite all'estero, mentre io credo che il commissario regio si voglia dare tanto alle società nazionali quanto alle estere.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Allora si potrebbe formare un articolo separato.

DE MARGHERITA, relatore. Farò osservare che realmente l'idea ultima espressa dal signor ministro dell'istruzione pubblica era l'idea primaria dell'ufficio centrale.

Esso aveva chiamato nel suo seno il ministro di finanze onde proporgli appunto di non mettere nella legge quest'obbligazione, perchè il Ministero avrebbe potuto nei singoli casi imporre o non l'obbligo dell'investimento delle somme degli assicurati in rendite dello Stato. L'ufficio centrale da questa sua primitiva intenzione si allontanava in seguito all'osservazione dal ministro fortemente espressa, che il Ministero, cioè, non intendeva prendere questa responsabilità su di sé, ma che doveva essere imposta nella legge. Allora l'ufficio adottava quest'idea col correttivo però che salvasse i diritti acquistati da quelle società estere, le quali, senza essere espressamente autorizzate, avevano tuttavia una tacita e ben chiara annuenza del Governo. Quando adunque presentemente si acconsente acchè quest'investimento sia prescritto o non a giudizio del Ministero, l'ufficio centrale si acconcia a questa idea, che, come dissi, era la sua primitiva.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dal ministro delle

finanze, le quali importano il ritiro non solamente del 1°, ma anche del 2° paragrafo della legge di cui si tratta, il paragrafo 3° dovrebbe solamente ridursi alle seguenti espressioni. . .

ALFIERI (*Interrompendo*). Osservo però che quest'articolo essendo formalmente proposto, il 2° paragrafo rimarrà, se non vi è un voto del Senato il quale lo tolga di mezzo: dunque conviene mettere ai voti il paragrafo 2°.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 2° (*Vedi sopra*).

(Il Senato rigetta.)

L'articolo 3° sarebbe ora ridotto al solo paragrafo 3° (*Vedi sopra*).

Varie voci. Si rimandi all'ufficio centrale.

ALFIERI. Siccome potrebbe l'ufficio centrale credere conveniente di collocarlo altrove, così mi pare che lo si potrebbe inviare.

PRESIDENTE. Si propone il rinvio all'ufficio centrale del paragrafo 3° dell'articolo 3°.

Chi lo approva, sorga.

(Il Senato approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.